

## CIRCOLARE 1/2015

Ad un mese o poco più dall'approvazione delle normative di fine anno (legge finanziaria e decreto semplificazioni fiscali) facciamo il punto della situazione sui cambiamenti intervenuti e approfondiamo ulteriori novità ed opportunità. Da quest'anno inoltre le circolari di studio conterranno anche spunti e novità operative in materia del lavoro.

### NORMATIVA FISCALE

\*\*\*\*\*

#### SPLIT PAYMENT DELL'IVA PER OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come già indicato nella nostra [circolare del 07.01.2015](#) a decorrere dal 01.01.2015 gli enti della Pubblica Amministrazione pagheranno alle imprese la sola parte imponibile della fattura mentre verseranno direttamente all'Erario l'IVA sulle fatture.

Rispetto a quanto comunicatovi con la precedente circolare sono intervenute novità e conferme. La prima conferma è che lo split payment non riguarda i professionisti in quanto gli stessi subiscono già la ritenuta d'acconto. La seconda conferma riguarda gli enti verso i quali si opererà in regime di split payment che saranno quelli indicati all'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (legge IVA) ovvero:

- Stato ed organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- unità sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

La novità riguarda invece le fatture emesse nel 2014 e NON PAGATE entro il 31.12.2014; in questo caso le stesse verranno saldate dall'Ente pubblico con la vecchia normativa ovvero versando l'iva al fornitore. Fortunatamente è prevalso il buon senso rispetto alla norma che avrebbe previsto (correttamente) che le fatture pagate nel 2015 anche se fatturate nel 2014 avrebbero dovuto seguire la nuova normativa.

Vi alleghiamo infine un facsimile di fattura con le diciture corrette da utilizzare:

Alfa SRL	
	Spett.le
	Ulss 13 – Mirano (VE)
Fattura n. del	
Descrizione dell'operazione	
Imponibile	EURO 1.000,00

IVA 22%	<u>EURO 220,00</u>
Totale fattura	EURO 1.220,00
IVA a vostro carico ex art. 17-ter DPR 633/72	<u>EURO 220,00 -</u>
Netto a pagare	EURO 1.00,00

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEL PAGAMENTO DM 23.01.2015

#### REVERSE CHARGE NEL CAMPO DELLA GDO (grande distribuzione organizzata)

Questa novità era in attesa dell'autorizzazione comunitaria; l'autorizzazione non è arrivata ma sembra che le intenzioni della Comunità Europea siano per un NO. C'è poco da essere allegri perché questo eventuale diniego comporterà un aumento sulle accise dei carburanti in quanto il Governo deve reperire in ogni caso i fondi previsti dal reverse charge nella GDO.

#### NUOVO REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE, DELL'IMPIANTISTICA e DELLE PULIZIE

Come noto nel campo dell'edilizia sono state introdotte dal 01.01.2015 ulteriori nuove fattispecie di applicazione del reverse charge oltre a quelle già esistenti per il subappalto. Si tratta delle prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici; tali nuovi casi di reverse charge valgono solo **NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA**. Se per i servizi di pulizia c'era ben poco da spiegare per tutto il resto c'erano vaste zone d'ombra e lacune normative. Purtroppo pur essendo ai primi di febbraio tali dubbi non sono stati risolti e permangono. I dubbi riguardano ad esempio il concetto di edificio in quanto non previsto nella nostra normativa italiana la quale parla sempre di immobile; riguardano il comportamento da tenere relativamente alle manutenzioni, riparazioni e sostituzioni ed alle forniture con posa oltre ad ulteriori aspetti puramente tecnici.

Il consiglio è quello di continuare ad applicare l'IVA in attesa di chiarimenti e spiegazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **NORMATIVA del LAVORO**

\*\*\*\*\*

#### **Sgravio per assunzione dipendenti**

La finanziaria ha introdotto uno sgravio contributivo per l'assunzione di personale a TEMPO INDETERMINATO. Si riepilogano di seguito i punti salienti dell'agevolazione.

1. È valido per le assunzioni a tempo indeterminato attivate **NEL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2015;**
2. Dura al massimo 36 mesi dalla data di assunzione;

3. Esonera dal pagamento totale dei contributi INPS **A CARICO AZIENDA** per un importo massimo annuo di euro 8.060,00; tale importo viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti con contratto part time;
4. Resta dovuto il premio INAIL;
5. Non spetta per i contratti di apprendistato;
6. Riguarderà le cosiddette stabilizzazioni ovvero la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
7. Non spetta relativamente ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
8. Non spetta relativamente ai lavoratori per i quali si sia usufruito di sgravi per precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
9. Non spetta per i lavoratori che nei tre mesi precedenti al primo gennaio 2015 abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro.

#### **Attività di controllo per partite IVA mono - committenti**

Dal 2015 entrano a regime i termini per poter avviare un'attività di verifica sulle partite iva "fittizie" da parte del ministero del lavoro in applicazione della legge Fornero del luglio 2012. Si riepilogano gli indici presuntivi di "falsità" del rapporto.

1. Durata della collaborazione con un'unica azienda superiore a 241 giorni nell'arco di due anni solari consecutivi;
2. Fatturato con un'unica azienda superiore all'80 per cento del fatturato di due anni solari consecutivi;
3. Postazione fissa di lavoro nell'azienda.

Se almeno **due dei tre punti precedenti** requisiti sono esauditi, la collaborazione con Partita iva viene considerata fittizia salvo ovviamente la prova contraria da parte del committente. Alcuni soggetti – rapporti però vengono ESCLUSI sempre dalla verifica ed in particolare quando:

- Siano riconosciute al collaboratore capacità tecnico-operative di grado elevato;
- Le prestazioni lavorative sono svolte da un iscritto ad un ruolo, elenco, albo o ordine professionale;
- Il reddito del collaboratore è di almeno 19.395,00 euro annui.

Qualora non si riesca a dimostrare la "bontà" della collaborazione con partita iva, la conseguenza è che l'ispettorato del lavoro possa far emergere retroattivamente un rapporto di co.co.pro. o addirittura un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

#### **AGEVOLAZIONI ed OPPORTUNITA'**

\*\*\*\*\*

##### **Incentivi per la sicurezza**

Anche quest'anno l'INAIL mette a disposizione delle aziende importanti contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro. Il contributo è pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro mentre il contributo minimo è di 5.000 euro; possono accedervi le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le domande vanno presentate dal 3 marzo 2015 ed i finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.